


Publicato il 01/02/2021

N. 00039/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. **00012/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2021, proposto da Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza della Marina, 1;

contro

Azienda Sanitaria Locale Frosinone, non costituita in giudizio;

nei confronti

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensiva

dell'Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n.1 posto di Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri indetto dalla A.S.L. Frosinone, pubblicato in B.U.R. Lazio n.136 del 12-11-2020 e in G.U. 4^

Serie speciale n.94 del 1°-12-2020, nella parte in cui riserva l'incarico di responsabile della struttura complessa U.O.C. S.P.D.C. Frosinone Alatri ai soli Dirigenti Medici con specializzazione e anzianità di servizio nella disciplina di Psichiatria, così aprioristicamente ed illegittimamente escludendo dal novero dei possibili partecipanti alla selezione la categoria professionale degli Psicologi; - ove occorra, dell'Atto aziendale della A.S.L. Frosinone e del relativo Allegato 2 Organigramma pubblicati in B.U.R. Lazio n.63, dell'8-8-2017 nella parte in cui prevedessero, anche implicitamente, la riserva dell'incarico in questione alla sola categoria professionale dei Medici; - di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in "videoconferenza" ex art. 25 d.l. n. 137/2020, il dott. Ivo Correale e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato in fatto e considerato in diritto;

Rilevato che, con rituale ricorso a questo Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe relativi all'indizione, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, di un "avviso pubblico" per l'attribuzione di incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di "Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri", nella parte in cui riservava la partecipazione ai soli dirigenti medici con specializzazione e anzianità di servizio nella disciplina di "psichiatria", così escludendo dal novero dei possibili partecipanti alla selezione la categoria professionale degli psicologi;

Rilevato che il ricorrente ricordava che i dirigenti "psicologi", come quelli

“medici”, appartengono alle categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. n. 484/1997 ed ai quali si applica lo stesso C.C.N.L. vigente dell’”Area Sanità” del 19 dicembre 2019;

Rilevato che evidenziava pure come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli incarichi di direzione delle strutture complesse delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale afferenti alla salute mentale e alle dipendenze patologiche, nonché quelli di direzione dei Dipartimenti di Salute Mentale, possano essere conferiti sia ai “dirigenti medici” che ai “dirigenti psicologi”, mediante procedure selettive da indire con modalità “pluricategoriale” in doppia Area, “Area Medica e delle Specialità Mediche” e “Area di Psicologia” e con doppia disciplina, rispettivamente di “psichiatria” e di “psicoterapia” e come altre aziende sanitarie laziali avessero già adeguato i loro avvisi pubblici in questa direzione;

Rilevato che il Consiglio ricorrente – ponendo in evidenza la sussistenza della giurisdizione amministrativa nel caso di specie, ove era in esame, a tutela della categoria rappresentata risultante esclusa, la legittimità di un atto “macro organizzativo” della suddetta ASL – lamentava:

“Violazione e falsa applicazione: - degli artt.4, 17 e 19 del D.L.vo 30-3-2001, n.165; - degli artt.15 e 15 ter del D.L.vo 30-12-1992, n.502; - degli artt.17 ss. del C.C.N.L. Area Sanità del 19-12-2019; - del D.M. 30-1-1998; - dell’art.3 della legge n.241/90; - degli artt.3 ss. del D.P.R. 10-12-1997, n.484; - dell’art.01 della legge 18-2-1989, n.56. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e mancata valutazione di presupposti essenziali”, sulla base della normativa statale e contrattuale che aveva operato la su richiamata equiparazione, secondo le conclusioni giurisprudenziali che erano riportate, con conseguente carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza;

“Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e diritto al lavoro (artt.3 e 4 Cost.)”, in relazione alla scelta di preferire aprioristicamente un medico ad uno psicologo per l’attribuzione di un incarico direttivo al quale entrambe le categorie

professionali possono ambire;

Rilevato che il ricorrente concludeva la sua esposizione con una domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., per una somma da liquidarsi in via equitativa, per i danni subiti e subendi dalla categoria professionale degli psicologi a causa dell'illegitima esclusione in questione;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per decidere con sentenza in forma semplificata, vertendo la fattispecie su un'unica questione di diritto, in relazione a conclusioni assodate dalla giurisprudenza;

Considerato che, a tal fine, appare sufficiente richiamare la sentenza di questo TAR del Lazio (Sez. III quater, 11.1.18, n. 192), la quale, nell'ambito di un contenzioso coinvolgente anche altre aziende sanitarie laziali, a sua volta – sul punto – riportava ampi brani della statuizione della Sezione III del Consiglio di Stato, per la quale: *“...dall'esame degli atti organizzativi (ivi comprese le linee guida regionali) si ricava che al dipartimento di salute mentale, e, quindi, anche alle UFC (anche se limitatamente ai compiti gestionali e organizzativi sopra precisati), sono affidate non solo prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, ma anche terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico.*

3.3- Ai rilievi appena svolti conseguono, per un verso, il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute mentale, nella misura in cui implica l'erogazione di prestazioni sia mediche che psicologiche, e, per un altro, la natura meramente organizzativa e gestionale delle UFC, nella misura in cui il trattamento dei disturbi psichici e psichiatrici resta affidato alla dirigenza delle UFS (che provvede alla cura, farmacologica e non, dei pazienti).

Il più immediato corollario delle considerazioni che precedono è che appare irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l'accesso alla dirigenza delle UFC

ed escludere da essa gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall'esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia perché le funzioni direttive in questione non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche (ma solo, si ripete, l'organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS).

3.4- Né vale di contro, obiettare che l'affidamento degli incarichi dirigenziali in questione anche agli psicologi rimane preclusa dalla corretta applicazione dell'art.4 d.P.R. dicembre 1997, n.484, che, secondo la lettura che ne prospettano le parti oggi appellate e che è stata condivisa dal Tribunale di prima istanza, impedisce di estendere la selezione in questione a più categorie professionali (per come dettagliate nella disposizione).

L'opzione ermeneutica preferita dai primi giudici, che preclude l'apertura della selezione a soggetti appartenenti a diverse discipline, va, tuttavia, rifiutata, in quanto sprovvista di qualsivoglia fondamento letterale.

A ben vedere, infatti, la norma menzionata come ostativa si limita ad elencare le discipline (solo) all'interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale.

Ne consegue che l'estensione a più categorie professionali di un avviso pubblico per la selezione del dirigente di un'unità complessa che comprende l'erogazione di prestazioni ascrivibili a diverse discipline non risulta in alcun modo contrastante con l'art.4 d.P.R. cit., purchè, ovviamente, le categorie professionali interessate siano ivi contemplate (come gli psicologi, previsti come categoria professionale autonoma al comma 2, lett. h).”;

Considerato, quindi, che sulla base di tali conclusioni, le quali peraltro trovavano già fondamento nell'ulteriore giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo (per tutte: TAR Lazio, Sez. III quater, 29.10.07; Cons. Stato, Sez. V, 20.10.05, n. 5885), il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso pubblico

in epigrafe, nella parte in cui ha riservato la partecipazione per l'incarico di responsabile della struttura complessa "U.O.C. S.P.D.C. Frosinone Alatri" ai soli dirigenti medici con specializzazione e anzianità di servizio nella disciplina di "psichiatria" e non ha indicato anche la figura del dirigente psicologo;

Considerato che la domanda ex art. 30 c.p.a non può trovare invece accoglimento, sia per la sua genericità sia per l'immediato effetto positivo che la presente sentenza ha sul "bene della vita" reclamato;

Considerato che la sussistenza di una ormai consolidata giurisprudenza sul punto comporta che le spese di lite siano poste a carico dell'intimata ASL di Frosinone, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto riguarda la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, l'avviso pubblico pure in epigrafe indicato, nella parte di interesse del Consiglio ricorrente.

Condanna l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone a corrispondere le spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in "videoconferenza" ex art. 25 d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Ivo Correale

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO